



COMUNE DI LATRONICO

Provincia di Potenza

Settore Urbanistica e Patrimonio

Responsabile Ing. Prosperino SUANNO

Largo Marconi, 10 – 85043 Latronico (PZ)

Tel. 0973-853202 Fax 0973-853232

e-mail: prosperino.suanno@comune.latronico.pz.it

Latronico 15 Aprile 2014

Prot. n° 3212

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOTTI E LA CESSIONE IN PROPRIETA' DELLE AREE COMPRESSE NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN LOCALITA' MULINI DELLA FRAZIONE AGROMONTE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 23.03.2007, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Piano Insempiamenti Produttivi (P.I.P.) alla località Mulini della Frazione Agromonte, formato ai sensi della Legge n° 865 del 22.10.1971 e s.m.i.,
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 14.04.2014, esecutiva ai sensi di Legge, è stato deliberato di cedere in diritto di proprietà tutti i lotti individuati nel P.I.P. - Piano di Insempimento Produttivo alla Località Mulini della Frazione Agromonte, e ne ha determinato il prezzo in €. 26,00 al metro quadro;
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 14.04.2014, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Regolamento e lo Schema di Convenzione per l'assegnazione dei lotti ricadenti nel P.I.P. di cui trattasi;
- Con Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Patrimonio n° 66 del 15.04.2014 è stato approvato lo schema del presente Bando composto da n° 24 articoli e relativi n° 8 allegati;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

RENDE NOTO

E' indetto un bando per l'assegnazione di n° 9 (nove) lotti e cessione in diritto proprietà delle aree, ai sensi dell'art. 27 della L. 865/1971 e s.m.i., comprese nel Piano Insempiamenti Produttivi (P.I.P.), in località Mulini della Frazione Agromonte nel Comune di Latronico, secondo le modalità di seguito indicate:

Art. 1 – Oggetto dell'assegnazione

- 1) I lotti da assegnare, con il presente bando, così come individuati negli elaborati grafici allegati, sono i seguenti:

LOTTI	DENOMINAZIONE	SUPERFICIE	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N. 1	LA1	Mq. 2.873,00	€/mq. 26,00	€. 74.698,00
N. 2	LB1	Mq. 3.507,00	€/mq. 26,00	€. 91.182,00
N. 3	LA3	Mq. 2.512,00	€/mq. 26,00	€. 65.312,00
N. 4	LA2	Mq. 2.582,00	€/mq. 26,00	€. 67.132,00
N. 5	LB2	Mq. 2.934,00	€/mq. 26,00	€. 76.284,00
N. 6	LB3	Mq. 3.395,00	€/mq. 26,00	€. 88.270,00
N. 7	LB4	Mq. 3.905,00	€/mq. 26,00	€. 101.530,00
N. 8	LB5	Mq. 3.655,00	€/mq. 26,00	€. 95.030,00
N. 9	LA4	Mq. 2.372,00	€/mq. 26,00	€. 61.672,00
TOTALE		Mq. 27.735,00		

- 2) Le superfici di cui trattasi risultano di proprietà del Comune di Latronico;
- 3) L'area viene ceduta nello stato di fatto e di luogo in cui si trova, senza che nessuno possa pretendere alcunché;
- 4) Ai soggetti interessati dalla procedura di acquisizione, possono essere ceduti due o più lotti per accorparli al fine di soddisfare la richiesta di un insediamento rilevante, che dovrà trovare giustificazione nella relazione allegata alla domanda, come riportato all'art. 11 delle N.T.A. del P.I.P..

Art. 2 – Requisiti di partecipazione

1. Potranno concorrere alla assegnazione dei lotti dell'area P.I.P., acquisite ed urbanizzate, oltre gli Enti Pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito dei programmi già approvati dal C.I.P.E. e dalla Regione, le imprese costituite in forma singola o associata, esercenti una o più delle attività produttive, di cui all'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.I.P. e del Regolamento per l'assegnazione delle aree di cui in premessa;
2. Le singole richieste di assegnazione di uno o più lotti saranno redatte, presentate e valutate secondo le modalità ed i termini contenuti nel presente avviso pubblico;

Art. 3 – Impianti produttivi ammessi nelle aree. Edificabilità dei manufatti.

1. Le aree destinate ad insediamenti produttivi saranno utilizzate per la realizzazione di nuovi stabilimenti, capannoni ed impianti per attività artigianali, nonché uffici, magazzini, depositi, rimesse ed attrezzature connesse all'attività produttiva, secondo quanto previsto dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e succ. mod. ed int., ed in conformità a quanto stabilito all'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.I.P.;
2. L'edificazione dei manufatti dovrà avvenire nel rispetto degli indici e delle prescrizioni contenute nel presente bando e nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.I.P..

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande in bollo dovranno essere inviate al Comune Latronico, complete di tutta la documentazione richiesta, in busta chiusa e sigillata, che dovrà pervenire, pena l'esclusione, esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al protocollo generale del Comune, entro e non oltre le ore **13,00** del giorno **16 giugno 2014**.
2. Il plico sigillato dovrà riportare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la seguente indicazione: "DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEI LOTTI RICADENTI NEL P.I.P. PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN LOCALITA' MULINI DELLA FRAZIONE AGROMONTE";

3. Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno incomplete di tutta o parte della documentazione indicato nel presente bando come obbligatoria;
4. Non sarà presa in considerazione la documentazione inviata separatamente dal plico contenente la domanda di assegnazione.

Art. 5 – Documentazione da allegare alla domanda di assegnazione

Il plico regolarmente protocollato dovrà contenere, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

- 1) Domanda di assegnazione, da redigere secondo il modello "A" allegato al presente Bando, regolarmente sottoscritto dal Titolare e/o Legale Rappresentante della Ditta;
- 2) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta dal Titolare e/o dal Legale Rappresentante della Ditta, di iscrizione alla Camera di Commercio, secondo il modello "B" allegato al presente Bando;
- 3) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta dal Titolare e/o dal Legale Rappresentante della Ditta, di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, secondo il modello "C" allegato al presente Bando;
- 4) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta dal Titolare e/o dal Legale Rappresentante della Ditta, di non avere cause di decadenza, sospensioni o divieti di cui all'art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011, secondo il modello "D" allegato al presente Bando;
- 5) Copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto in casi di società;
- 6) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della domanda e delle autocertificazioni.

Le dichiarazioni di cui al punto 3) e 4) devono essere rese da tutti i soggetti indicati dall'art. 38 comma 1 lett., b) del D.Lgs n° 16372006.

7) Piano di fattibilità (*Businnes-plan*) dell'intervento che si propone, nel quale siano indicati:

1. Relazione tecnico-economica sul programma di investimento che specifichi e valuti principalmente:
 - a. fattibilità dell'attività proposta;
 - b. prospettive di mercato;
 - c. prospettive occupazionali (con indicazione puntuale del numero di unità lavorative che saranno occupate);
 - d. tempo necessario per realizzare l'intervento;
 - e. eventuale presenza e consistenza di imprenditoria giovanile;
 - f. eventuale descrizione dei caratteri innovativi di prodotto e/o di processo;
 - g. dichiarazione documentata del possesso di finanziamenti ai sensi di leggi regionali o nazionali o di iniziative CE;
 - h. impegno a pagare gli oneri di acquisizione relativi all'area di cui si chiede l'assegnazione;
2. Piano finanziario a copertura del programma di investimento;
3. Progetto di massima con valutazione di impatto ambientale con indicazione della superficie necessaria all'insediamento, il presunto fabbisogno idrico giornaliero (espresso mc/giorno), il presunto fabbisogno energetico (espresso in Kwh), le modalità di smaltimento dei rifiuti e delle acque;
4. Layout degli impianti e dei macchinari;

In caso di domanda di assegnazione presentata da aziende associate va presentata una unica domanda sottoscritta da tutti i soggetti riuniti, mentre le dichiarazioni da allegare di cui ai commi precedente, devono essere prodotte da ciascun soggetto.

Art. 6 – Procedura di gara per assegnazione dei lotti. Formazione della graduatoria.

1. La graduatoria è formulata dalla Commissione, istituita ai sensi dell' art. 9 del Regolamento di assegnazione;
2. Essa verrà predisposta attribuendo a ciascuna domanda un punteggio risultante dalla somma dei punti attribuiti a singoli requisiti, secondo le modalità in appresso specificate;
3. Le domande verranno esaminate sotto i seguenti profili, attribuendo il seguente *punteggio*:
 - a) ai soggetti richiedenti che intendono insediare nuove attività rispetto a quelle già esistenti nel Comune: **punti 5**;
 - b) ai soggetti richiedenti che intendono ampliare la propria attività ricadente nel territorio del Comune di Latronico: **punti 5**;
 - c) ai soggetti che intendono trasferire ed accorpate la propria attività in quanto frazionata in più sedi: **punti 5**;
 - d) ai soggetti richiedenti che sono titolari di imprese nel Comune di Latronico le quali svolgono attualmente la loro attività produttiva in zone urbanistiche ove gli strumenti vigenti non ne consentirebbero l'operatività per esplicito contrasto con le destinazioni d'uso ivi consentite: **punti 10**;

Verranno poi esaminati gli interventi proposti dai richiedenti sotto l'aspetto più specificamente imprenditoriale ed economico-finanziario, mediante la valutazione degli elementi di seguito riportati e l'attribuzione a ciascuno di essi di un punteggio pari a:

- e) fattibilità dell'attività proposta: **max punti 8**;
- f) capacità economico-finanziaria: **max punti 8**;
- g) previsione occupazionale: **max punti 10**;
- h) tempi di realizzazione dell'intervento: **max punti 6**;
- i) imprenditoria giovanile: **max punti 6**;
- j) innovazione di prodotto e/o di processo: **max punti 6**.

I requisiti di cui ai punti e), g), h), i), j) dovranno risultare dal piano di fattibilità dell'intervento, allegato alla domanda.

Il requisito di cui al punto f) dovrà essere comprovato da idonea documentazione allegata all'istanza.

4. La Commissione assegnerà a ciascuna domanda un punteggio unico complessivo dato dalla somma dei singoli punteggi attribuiti con i criteri di cui sopra;
5. In caso di parità di punteggio si ricorre al sorteggio pubblico, quale criterio residuale ex art. 77 del R.D. n. 827/1924. Il sorteggio sarà effettuato dal Responsabile del Servizio alla presenza delle ditte concorrenti interessate, debitamente preavvertite con apposito avviso;
6. La Commissione potrà sulla scorta della valutazione dei requisiti di cui innanzi, procedere, anche, all'espressione di giudizio negativo per l'assegnazione e ciò mediante deposito agli atti di una idonea e dettagliata relazione motivata;
7. La graduatoria formulata entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande è provvisoria, salvo

eventuali ricorsi da prodursi con le modalità e nei termini di cui all' art.12 del Regolamento di Attuazione.

Art. 7 – Criteri Di Preferenza

1. Tra più istanze concorrenti è data preferenza a quelle presentate da enti pubblici ed aziende a partecipazione statale nell'ambito dei programmi già approvati dal CIPE o dei contratti d'area, ai sensi dell' art. 27, comma 6, della L. 865/71;
2. In subordine a quanto previsto dal comma 1, in caso di parità di punteggio assegnato ai sensi dell'art. 10, è data priorità nell'assegnazione dei lotti alle aziende costrette a delocalizzarsi dai centri abitati per ragioni ambientali o di sicurezza.

Art. 8 - Approvazione e Pubblicazione Graduatoria

1. La graduatoria provvisoria unitamente alla determinazione dirigenziale di approvazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;
2. Di essa viene data comunicazione ai singoli partecipanti al bando;
3. Può essere opposto ricorso alla determinazione dirigenziale entro dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione della graduatoria a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevuta, indirizzata al Responsabile del Settore Urbanistica e Partecipanti;
4. Nei successivi quindici giorni la Commissione, come sopra indicato, esamina i ricorsi ed eventualmente riformula la graduatoria, nei modi di cui al presente articolo;
5. Qualunque sia l'esito, la Commissione trasmette la graduatoria al Responsabile del Settore Urbanistica e Patrimonio per l'approvazione definitiva. Si procederà all'approvazione definitiva della graduatoria anche nel caso in cui nel termine di cui al comma 3 non vengano prodotti ricorsi. In tale ipotesi nella determina di approvazione sarà dato atto di tale circostanza;
6. Durante tale periodo (dalla data di ricezione del ricorso fino a quella di notifica delle valutazioni formulate dalla Commissione) i termini per il ricorso agli Organi di giustizia amministrativa si intendono sospesi;
7. Avverso la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva, riformulata o confermata è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale;
8. Il servizio comunale di riferimento è il Settore Urbanistica e Patrimonio, al quale sono indirizzate le varie domande ed inoltrate le pratiche relative;
9. Dopo l'approvazione definitiva della graduatoria il Responsabile del Servizio, convoca i singoli concorrenti, secondo l'ordine di inserimento affinché esprimano le proprie preferenze in ordine al lotto da assegnare, sottoscrivendo apposito verbale di preferenza;

ART. 9 - Procedura di Assegnazione

1. Le assegnazioni saranno deliberate con atto della Giunta Comunale, limitatamente ai lotti indicati nel bando, sulla scorta delle assegnazioni risultanti dalle modalità indicate al comma 9) dell'art. 12 del Regolamento;
2. La graduatoria definitiva approvata ha validità di anni tre, a decorrere dalla data della determina di approvazione da parte del Responsabile del Servizio;
3. Fermi restando i criteri di preferenza sugli altri richiedenti, stabiliti dal precedente art. 7, i lotti sono assegnati ai soggetti presenti in graduatoria secondo l'ordine d'inserimento;

4. Nei casi in cui non si concretizzasse il definitivo trasferimento in proprietà delle aree assegnate, nei tempi e nei modi stabiliti ovvero in caso di formale rinuncia degli aventi diritto, l'Amministrazione Comunale è tenuta a richiedere alle ditte utilmente collocate in graduatoria - fino ad esaurimento - l'eventuale disponibilità all'acquisizione delle aree interessate, inviando nota raccomandata con avviso di ricezione, cui dovrà essere data risposta nel termine tassativo di giorni dieci dalla ricezione.

ART. 10 - Convenzione Tipo

1. Contestualmente all'atto di cessione, tra il Comune e l'acquirente viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con la quale vengono disciplinati i rapporti tra Comune e assegnatario, secondo lo schema approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 14.04.2014, esecutiva ai sensi di Legge.

Art. 11 – Prezzo di cessione delle aree

1. Il prezzo di cessione delle aree è di **€. 26,00 (Euro Ventisei/00)** al metro quadrato di superficie fondiaria, determinato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 14.04.2014, esecutiva ai sensi di Legge. Detto prezzo corrisponde al costo sostenuto dal Comune per l'acquisizione definitiva di tutta l'area interessata dalla realizzazione del P.I.P. e del costo per le opere di urbanizzazione primaria.

ART. 12 - Modalità di Pagamento

1. Il Responsabile del Settore Urbanistica e Patrimonio comunica al beneficiario, non oltre 15 giorni dalla esecutività della Deliberazione di Giunta Comunale, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuta, gli esiti della predetta assegnazione, oltre ai dati tecnici relativi alla individuazione del lotto, del costo complessivo, delle forme di pagamento e delle garanzie fidejussorie necessarie, con l'invito a presentarsi per la firma di accettazione. Il giorno stabilito per la firma di accettazione il beneficiario formula il proprio assenso firmando apposito verbale;
2. La mancata presentazione per la firma di accettazione, comporta la decadenza definitiva dall'assegnazione del lotto;
3. Nei successivi dieci giorni dalla sottoscrizione del verbale di cui sopra, l'area in oggetto è consegnata in possesso all'assegnatario previo verbale di ricognizione redatto alla presenza dell'assegnatario stesso e dal Responsabile del Servizio o suo delegato;
4. La ditta assegnataria deve provvedere al pagamento nei modi e tempi seguenti:
 - 30% a titolo di acconto, contestualmente alla firma del verbale di accettazione del lotto;
 - 70% contestualmente alla firma dell'atto definitivo di vendita, che deve aver luogo, comunque, entro 3 (tre) mesi dalla data del verbale di accettazione;
7. L'atto di trasferimento è stipulato mediante sottoscrizione della convenzione di cui al precedente art. 10;
8. La mancata presentazione per la stipula dell'atto di trasferimento comporta l'immediata decadenza dell'assegnazione del lotto;
9. In caso di espressa rinuncia all'acquisizione dell'area o di decadenza per mancata stipula dell'atto di trasferimento, il Comune restituirà la somma versata quale acconto decurtato di una penale del 10% (dieci per cento) a titolo di risarcimento delle spese da sostenersi per la nuova assegnazione della stessa area;
10. Oltre al prezzo di cessione del lotto, l'assegnatario dovrà pagare gli oneri di urbanizzazione secondaria vigente al momento del rilascio del permesso di

costruire, oltre che, per le attività commerciali, connesse all'attività produttiva, il costo di costruzione, ai sensi del D.P.R. 6-6-2001 n.380 e succ.

ART. 13 - Tempi di Realizzazione dei Lavori

1. La richiesta del permesso di costruire deve essere presentata entro *tre mesi* dalla firma dell'atto pubblico amministrativo di trasferimento e deve essere esaminata dallo Sportello Unico per l'Edilizia, con priorità ed in tempi ristretti;
2. I lavori debbono essere ultimati nei tempi stabiliti nel permesso di costruire;
3. Tale termine può essere prorogato una sola volta, per ulteriori 12 mesi, su istanza di parte, per documentate ragioni di forza maggiore.
4. La mancata presentazione del progetto, nel termine di cui al comma 1, comporterà la decadenza dell'assegnazione, con l'applicazione della penale di cui al comma 7 del precedente art.10 nella misura del 10% dell'acconto versato.
5. I locali che nel progetto approvato risultano destinati a determinare attività artigianali o commerciali, rimangono vincolati a tale destinazione salvo nuova e/o diversa destinazione, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere della Commissione comunale di cui al presente regolamento, su richiesta motivata degli interessati o per l'entrata in vigore di una diversa sopravvenuta disciplina urbanistica.

ART. 14 - Divieto di Alienazione e Concessione a Terzi

1. Non è ammessa l'alienazione del diritto di piena proprietà, sia per quanto concerne l'area, come per quanto concerne la costruzione sovrastante, se non trascorsi 5 (cinque) anni dalla data del rilascio della licenza di agibilità dell'immobile salvo casi di forza maggiore;
2. È comunque vietata la cessione a terzi dell'area o parte di essa, anche se trascorsi 5 (cinque) anni dalla data del rilascio di agibilità dell'immobile, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
3. La vendita dell'area in proprietà e della sovrastante costruzione potrà comunque avvenire solo con pagamento al Comune della differenza tra il valore di mercato dell'area al momento della vendita ed il prezzo di acquisizione dell'area a suo tempo pagato dall'assegnatario al Comune, rivalutato con i dati ISTAT;
4. La valutazione del fabbricato sarà effettuata attraverso una stima peritale compiuta da tre tecnici, uno nominato dal Comune, uno dal cessionario e uno dall'acquirente. Il giudizio di stima di tale terna è inappellabile dalle parti;
5. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque, in caso di alienazione, il diritto di prelazione;
6. Hanno inoltre diritto alla prelazione i richiedenti lotti di terreno a seguito di bando le cui graduatorie risultino ancora non esaurite;
7. Le aree ed i manufatti su di esse insistenti non potranno altresì essere oggetto di contratto di concessione a terzi, a qualsiasi titolo (locazione, comodato, uso, ecc), se non trascorsi 5 (cinque) anni dalla data del certificato di agibilità, salvo casi di forza maggiore e comunque su autorizzazione della Giunta Comunale, a condizione che l'acquirente e/o il conduttore vi svolga un'attività compatibile con le norme vigenti e con quelle previste nelle N.T.A. del P.I.P. nel Regolamento di assegnazione;
8. Entro il suddetto termine quinquennale e nel caso di assegnazione a ditta individuale, i diritti immobiliari convenzionalmente acquisiti, possono essere trasferiti solo ai discendenti in linea retta, purché aventi i requisiti per l'assegnazione di lotti P.I.P., come previsti dal presente Regolamento, previo nulla osta da esprimersi con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 15 - Decadenza dell'assegnazione

1. Costituiscono causa di decadenza dell'assegnazione le fattispecie indicate ai precedenti articoli:

- art. 12 comma 2 (mancata presentazione per la firma del verbale di accettazione del lotto)
- art. 12 comma 6 (mancata presentazione per la stipula dell'atto di trasferimento)
- art. 13 commi 1 e 4 (mancata presentazione del progetto per la realizzazione dell'insediamento).

ART. 16 - Risoluzione del Contratto

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 15, circa i casi di decadenza dell'assegnazione, sono cause di risoluzione del contratto:

- a. la non diretta utilizzazione del lotto da parte dell'assegnatario o da società da questi partecipata in misura superiore al 50% del capitale sociale;
- b. la *cessione a terzi*, anche in regime di locazione o comodato d'uso, del manufatto realizzato prima della maturazione del *decennio successivo* alla data del rilascio del certificato di agibilità;
- c. il rifiuto immotivato di partecipare alle quote di spesa per la gestione e manutenzione delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni previsti nell'area PIP;
- d. il rifiuto immotivato di partecipare alla formazione di un consorzio di gestione fra tutte le imprese assegnatarie dei lotti, qualora risulti conferito almeno il 50% della superficie utile;
- e. rinuncia dell'assegnatario, dopo la stipula del contratto di cessione del lotto alla realizzazione dell'opera;
- f. l'inosservanza dei termini di inizio lavori previsti nel permesso di costruire o comunque prorogati;
- g. la mancata ultimazione dei lavori nei termini previsti nel permesso di costruire;
- h. l'utilizzo del manufatto realizzato per attività diversa da quella prevista nell'atto pubblico di trasferimento;
- i. l'utilizzo del manufatto per uso edilizio diverso da quello previsto nel permesso di costruire e dall'art. 1 del presente Regolamento;
- j. il mancato avvio dell'attività produttiva, da comunicarsi al Comune entro i 6 (sei) mesi successivi al conseguimento del certificato di agibilità;
- k. la non osservanza di una qualsiasi norma prevista dal presente Regolamento.

ART. 17 - Effetti della Risoluzione e Penali

1. Per i casi di risoluzione previsti nel precedente art. 16, verrà incamerato dall'Ente, la somma interamente versata in sede di firma della convenzione relativa alla cessione;
2. Per le opere eventualmente ultimate o in fase di ultimazione trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo art. 18;
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, nell'ipotesi di risoluzione della cessione, di riconoscere l'eventuale ipoteca di primo grado iscritta dall'istituto mutuante, accollandosi il mutuo per la parte residua con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario decaduto, su quanto dallo stesso dovuto in virtù delle obbligazioni pecuniarie contenute nel presente regolamento. In tal caso il Consiglio Comunale potrà utilizzare l'immobile di cui sopra per ulteriori assegnazioni;
4. Ove l'Amministrazione comunale non intenda avvalersi della predetta facoltà, dovrà dare comunicazione della conseguente rinuncia all'istituto mutuante che ha scritto l'ipoteca sull'immobile, il quale potrà provvedere all'esecuzione forzata ai sensi di legge, senza nessun'altra formalità;

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il beneficiario è tenuto a presentarsi, in data da concordare, e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta di presentazione, per la stipula dell'atto di retrocessione a cura e spese del medesimo;
6. Trascorso tale termine, il contratto deve intendersi risolto e l'atto di risoluzione può essere utilizzato per la riacquisizione al patrimonio comunale del lotto assegnato;

ART. 18 - Opere Totalmente o Parzialmente Realizzate

1. L'Amministrazione Comunale, laddove l'assegnatario si trovi nell'impossibilità di ultimare l'edificio oggetto del permesso di costruire, o lo abbia ultimato in violazione delle norme del presente regolamento, può, con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale, motivata per la presenza di un pubblico interesse, attivare specifico provvedimento per il ritorno in possesso dell'area e dell'immobile in oggetto;
2. Con la medesima deliberazione è definito il prezzo del riscatto sulla base di una relazione tecnica predisposta dal Settore Urbanistica e Patrimonio;
3. La deliberazione in oggetto è notificata all'assegnatario, il quale può ricorrere al Responsabile del Settore Urbanistica e Patrimonio entro i successivi trenta giorni;
4. Nel caso il ricorso fosse respinto, può essere proposta, entro 30 giorni, richiesta di riesame al Consiglio Comunale;
5. Trascorso tale termine, senza che siano giunte osservazioni, l'atto deliberativo diviene titolo per il ritorno in possesso al patrimonio dell'area assegnata e dell'immobile;
6. Resta ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione Comunale, di imporre con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale, l'abbattimento delle opere di cui al presente articolo, senza alcuna indennità di sorta e a spese dell'acquirente inadempiente.

ART. 19 - Leasing Immobiliare

1. E' concesso al soggetto assegnatario di aree cedute in proprietà, di avvalersi di leasing immobiliare o di altre forme di finanziamento al momento vigenti per acquistare il lotto e/o per realizzare gli edifici. Con riferimento a quanto previsto dal precedente art. 5, l'adesione e partecipazione al Consorzio obbligatorio resta riservato esclusivamente all'assegnatario indipendentemente dal possesso dell'area trasferita al leasing;
2. Nel caso in cui la società di leasing immobiliare debba acquisire l'area precedentemente all'atto di cessione del lotto, tra il Comune di Latronico e la società di leasing, dovrà essere depositato in Comune atto registrato e ove necessario trascritto, tra la stessa società ed il soggetto assegnatario.
3. In ogni caso dal contratto di cui al comma precedente, che non potrà superare la durata prevista dalla legge in materia di operazioni di leasing, deve risultare inequivocabilmente che:
 - a. il soggetto assegnatario del lotto si avvale del leasing immobiliare esclusivamente per il solo scopo per cui ha chiesto l'assegnazione del lotto;
 - b. la società di leasing si impegna a sottostare a tutte le modalità, patti e condizioni fissate con il presente regolamento ed a quelle contenute nel bando di gara e nella convenzione di cui al precedente art.14 con particolare riferimento all'utilizzo del lotto, alla costruzione ed all'utilizzo di tutti gli immobili che su di esso saranno costruiti ed alla gestione dell'attività;
 - c. la società di leasing, per inadempienza del soggetto assegnatario, si impegna a cedere il lotto e/o l'opera parzialmente o totalmente realizzata, previa

autorizzazione della Giunta Comunale, prioritariamente ed eventuali soggetti al momento, inclusi nella vigente graduatoria per l'assegnazione dei lotti o in assenza di soggetti disponibili in graduatoria ad altri soggetti purché in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2 e con l'acquisizione della documentazione di cui al precedente art. 5 e, sempre previa autorizzazione della Giunta Comunale.

ART. 20 - Spese Contrattuali

1. Le spese contrattuali e consequenziali relative alla stipula della convenzione sono a carico dell'assegnatario.

ART. 21 - Trascrizione del Regolamento

1. Nei contratti di cessione delle aree, come nel caso di successivi atti di compravendita sia delle aree che degli immobili, dovrà essere trascritto o allegato il Regolamento di assegnazione, per formarne parte integrante e sostanziale, in modo che tutte le norme in esso contenute siano opponibili a terzi.

Art. 22 – Atti di gara e elaborati progettuali

Il presente bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Latronico, sul sito internet del Comune: www.latronico.eu e sul sito della Regione Basilicata. Il Bando, il modulo di presentazione della domanda, il Regolamento di assegnazione e cessione delle aree, gli elaborati progettuali, le N.T.A. del Piano e i documenti complementari potranno essere visionati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Latronico in Largo Marconi n° 10, tel. 0973/853216, nei giorni di apertura al pubblico.

Art. 23 – Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 8 della legge n° 241/1990 e s.m.i. si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Prosperino SUANNO, al quale potranno essere richiesti chiarimenti telefonando ai numeri 0973/853216.

Art. 24 – Privacy

I dati e le informazioni di cui si verrà a conoscenza saranno considerati strettamente riservati e trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i.

N.B. Per tutto quanto non espressamente riportato trovano applicazione le norme contenute nel Regolamento per l'assegnazione e quelle delle N.T.A. del P.I.P..

Allegati :

- 1) Allegato "A" – Domanda di assegnazione lotti;
- 2) Allegato "B" - Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CC.I.A.A.;
- 3) Allegato "C" - Dichiarazione sostitutiva condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- 4) Allegato "D" - Dichiarazione sostitutiva Antimafia;
- 5) Norme tecniche di attuazione del Piano Insediamenti Produttivi;
- 6) Regolamento per l'assegnazione dei lotti;
- 7) Composizione Catastale dei lotti;
- 8) Planimetria area P.I.P. e individuazione dei lotti.

Latronico, 15 Aprile 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Prosperino SUANNO